

Questo Protocollo III è stato tradotto in lingua italiana ai fini di informazione e non ha validità formale giuridica.

Determinante è la versione siglato del Protocollo III in versione francese e inglese.

Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, successivamente alla sua adesione all'Unione europea

La Confederazione Svizzera,

di seguito denominata «la Svizzera»,

da una parte,

e

l'Unione europea,

e

il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

di seguito denominati gli «Stati membri»,

dall'altra,

di seguito denominati «parti contraenti»,

visto l'Accordo del 21 giugno 1992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002;

visto il Protocollo del 26 ottobre 2004 all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito denominato «il Protocollo del 2004»), entrato in vigore il 1° aprile 2006;

visto il Protocollo del 27 maggio 2008 all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della

Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito denominato «il Protocollo del 2008»), entrato in vigore il 1° giugno 2009;

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea in data 1° luglio 2013;

considerando che la Repubblica di Croazia deve diventare parte contraente dell'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'Accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni dell'Accordo sono vincolanti per la Repubblica di Croazia come per le attuali parti contraenti dell'Accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente Protocollo.

Art. 2

Il corpo e l'allegato I dell'Accordo sono adattati come segue:

a) La Repubblica di Croazia è aggiunta all'elenco delle parti contraenti accanto all'Unione europea e agli altri suoi Stati membri.

b) all'articolo 10 dell'Accordo, i paragrafi 1c, 2c, 3c, 4d e 5c seguenti sono inseriti rispettivamente dopo i paragrafi 1b, 2b, 3b, 4c e 5b:

«1c. Durante i due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l'accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Repubblica di Croazia sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.»

«2c. Durante i due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, la Svizzera e la Repubblica di Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente Accordo, nei quat-

tro settori seguenti: attività dei servizi connessi all'orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE¹ 12.01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o all'AELS. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi² e per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dell'Accordo, nei quattro settori sopramenzionati.

Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto Protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui nel primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.»

«3c. Dall'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1c, la Svizzera riserva su base annuale (*pro rata temporis*), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i Paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno³ conformemente alla tabella seguente:

Fino alla fine del	Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno	Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
primo anno	54	543
secondo anno	78	748
terzo anno	103	953
quarto anno	133	1158
quinto anno	250	2000

3d. In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso e se la Svizzera e/o la Repubblica di Croazia hanno applicato le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e

¹ NACE: R (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

² I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3c anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.

³ Questi permessi sono rilasciati in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all'art. 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell'accordo (21 giu. 1999) o degli Stati membri che sono diventati parti contraenti del presente accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi sono anche in aggiunta rispetto a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti, conclusi tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.

3c ai lavoratori dipendenti sul loro territorio, esse comunicano tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1c.

Sulla base di tale comunicazione, il Comitato misto sarà incaricato di decidere se il Paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare le misure transitorie. In caso di parere favorevole del Comitato misto, il Paese può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1c, 2c e 3c fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1c è il seguente:

Fino alla fine del	Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno	Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
sesto anno	260	2100
settimo anno	300	2300

«4d. Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1c e al paragrafo 3d e fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le disposizioni seguenti: se il numero di nuovi permessi di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1c rilasciati in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Repubblica di Croazia supera di oltre il 10 per cento la media dei tre anni precedenti l'anno di riferimento, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno d'applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno per detti lavoratori alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione più il 5 per cento, e il numero di nuovi permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione più il 10 per cento. L'anno successivo all'anno d'applicazione il numero può essere limitato allo stesso livello.

In deroga al comma precedente, le disposizioni seguenti si applicano fino alla fine del sesto e del settimo anno di riferimento: se il numero di nuovi permessi di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1c rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Repubblica di Croazia supera di oltre il 10 per cento il numero dell'anno precedente l'anno di riferimento, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno d'applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno per detti lavoratori alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione più il 5 per cento, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione più il 10 per cento. L'anno successivo all'anno d'applicazione il numero può essere limitato allo stesso livello.

«4e. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4d

(1) Il termine «anno di riferimento» indica un anno specifico da considerare dal primo giorno del mese d'entrata in vigore del protocollo;

(2) Il termine «anno d'applicazione» designa l'anno seguente l'«anno di riferimento».

«5c. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1c, 2c, 3c e 4d, segnatamente quelle del paragrafo 2c relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del Protocollo al presente Accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7.»

3. All'articolo 27 paragrafo 2 dell'allegato I dell'Accordo, il riferimento all'«articolo 10 paragrafi 2, 2a, 2b, 4a e 4c» è sostituito da quello all'«articolo 10 paragrafi 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c e 4d».

Art. 3

In deroga all'articolo 25 dell'allegato I dell'Accordo, si applicano i periodi transitori di cui all'allegato 1 del presente Protocollo.

Art. 4

Gli allegati II e III dell'Accordo sono modificati conformemente agli allegati 2 e 3 del presente Protocollo.

Art. 5

1. Gli allegati 1, 2 e 3 al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il presente Protocollo, insieme ai Protocolli del 2004 e del 2008, costituisce parte integrante dell'Accordo.

Art. 6

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.
2. Il Consiglio dell'Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Art. 7

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di ratificazione o di approvazione.

Art. 8

Il presente Protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell'Accordo.

Art. 9

1. Il presente Protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua croata dell'Accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l'atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'Accordo approva la versione facente fede dell'Accordo in lingua croata.

Fatto a ... addì

Misure transitorie relative all'acquisto di terreni agricoli

La Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le restrizioni previste nella sua legislazione in vigore alla data della firma del presente Protocollo sull'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente Protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un Paese che non è parte contraente del presente Accordo o dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Croazia non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.

Il terzo anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

Se vi sono prove sufficienti del fatto che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni del mercato dei terreni agricoli in Croazia, la Repubblica di Croazia comunica tali circostanze al Comitato misto prima della scadenza del periodo transitorio di sette anni specificato nel primo comma. In questo caso, la Repubblica di Croazia può continuare ad applicare le misure di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Questa proroga può essere limitata a determinate aree geografiche particolarmente colpite dalle suddette perturbazioni.

L'allegato II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1: «Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

2. Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del Protocollo all'allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo.

L'allegato III dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

Alla lettera 1a sono aggiunti i due paragrafi seguenti:

- Atto di adesione della Repubblica di Croazia (GU L 112 del 24 aprile 2012, pag. 10), Allegato III (Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni – GU L 112 del 24 aprile 2012, pag. 41),

l'articolo 23(5) della direttiva 2005/36/CE è sostituito dalla seguente disposizione:

"5. Fatto salvo l'articolo 43b, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto, che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata:

- (a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, e
- (b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,

qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle e l'esercizio delle attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, in riferimento alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, in riferimento alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio nel loro territorio delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. "

Il seguente articolo 43b è inserito nella direttiva 2005/36/CE:

"I diritti acquisiti in ostetrica non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)."

- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10 giugno 2013, pag. 368), allegato parte A

Alla lettera 2a è aggiunto il paragrafo seguente:

- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10 giugno 2013, pag. 368), allegato parte B (1)

Alla lettera 3a è aggiunto il paragrafo seguente:

- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10 giugno 2013, pag. 368), allegato parte B (2)

Alla lettera 5a è aggiunto il paragrafo seguente:

- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10 giugno 2013, pag. 368), allegato parte C

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini della Repubblica di Croazia, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo, a favore dei cittadini della Repubblica di Croazia, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti riguarderanno **50** permessi a lungo termine e **450** permessi a breve termine all'anno. Inoltre, saranno ammessi **1000** lavoratori a breve termine all'anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.